



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 24 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 166/A

A.S. SPORT CLUB "G. BLUNDA" (TP) – Gara campionato terza categoria A.S. S.C. "G.Blunda"/A.C. Belice del 07/02/2015 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato alla Delegazione Provinciale di Trapani espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe così, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone a carico della società A.S. Sport Club "G. Blunda" l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 176/A

A.S.D. SPORTSOCCER MILAZZO 1937 (ME) - Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Allievi provinciali ME - Gara Sportsoccer Milazzo 1937/Città di Villafranca del 01/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 46 12/02/2015 D.P. Me

Con atto del 16/02/2015, inviato a mezzo lettera raccomandata pervenuta il 03/03/2015, la A.S.D. Sportsoccer Milazzo ha impugnato la decisione indicata in epigrafe sostenendo che il calciatore Hjsa Daniel, pur essendo stato inserito in distinta, non ha preso parte alla gara, mentre per ciò che attiene gli altri due calciatori nati nel 2001 nessun vantaggio ne avrebbe tratto essa reclamante. Pertanto chiede che venga ristabilito il risultato in campo.

Benché regolarmente convocata, nessuno è comparso per la società appellante all'udienza dibattimentale.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il reclamo de quo deve essere dichiarato inammissibile risultando essere stato inviato oltre i termini di cui all'art. 46 comma 4 C.G.S.

Infatti, benché sulla busta risulti apposto un timbro della "Sicilia Post" indicante la data del 18/02/2015, si rileva che sulla medesima busta vi è altresì allegato un adesivo che parzialmente ricopre il suddetto timbro della "Fulmine Group – operatore postale" riportante oltre al codice a barre ed il numero della raccomandata anche la data del 20/02/2015.

A parte quanto sopra, comunque, anche nel merito il gravame è infondato. Infatti, come risulta dagli atti ufficiali di gara, la Sportsoccer Milazzo 1937 ha utilizzato fin dall'inizio il calciatore sig. Caliri Sergio nato il 03/03/2001, nonché dal 43° del 2° tempo il calciatore n° 16 sig. Ioppolo Achille, nato il 16/05/2001, con conseguente violazione della normativa sui limiti di età per la partecipazione a gare del campionato allievi.

Infatti, come previsto dal C.U. n° 1 sgs stagione sportiva 2014–2015 possono partecipare al campionato allievi i calciatori nati negli anni 1998 e 1999 e comunque gli atleti che alla data della gara abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Con la conseguenza che la partecipazione dei suddetti calciatori risulta irregolare non avendo gli stessi alla data della gara compiuto il quattordicesimo anno di età.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento 192/A

A.S.D. Venetico (ME) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Giordano Ivan – campionato 1^ categoria gir. "E" gara A.S.D. Venetico/Atl. Messina del 28/02/2015 – Comunicato Ufficiale 390 LND del 04/03/2015.

La A.S.D. Venetico, nella persona del Presidente pro-tempore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe che ritiene eccessivo in relazione ai fatti contestati, pur censurando il deprecabile comportamento del proprio tesserato nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva che il comportamento del Giordano Ivan, che a fine gara apostrofava volgarmente il direttore di gara pronunciando anche generiche espressioni minacciose, è stato certamente biasimevole ma è rimasto contenuto nel breve tempo della irregolare protesta senza manifestare ulteriori proteste.

La sanzione impugnata, avuto riguardo al disposto dell'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S., può pertanto essere rideterminata come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello inoltrato, dispone contenersi in tre gare la squalifica a carico del calciatore Giordano Ivan (A.S.D. Venetico).

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento 195/A

POL. CITTA' DI MISTRETTA (ME) avverso squalifica calciatore Craccò Vincenzo per tre gare – campionato Promozione gir. "B" gara Castelbuono 1975/Pol. Città di Mistretta del 15/03/2015 – C.U. 420 LND del 17/03/2015

La Pol. Città' Di Mistretta ha inoltrato appello avverso la sanzione determinata a carico del proprio tesserato indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all'episodio contestato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva tuttavia che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. F.I.G.C. 107/A del 12/01/2015) e che, conseguentemente, il ricorso doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale *"entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale..."* (pag.2 lett.b del citato Comunicato).

Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 17 marzo 2015 e che il reclamo è stato inviato con messaggio via Fax recante data di invio 19 marzo 2015 – ore 12,46, ne consegue la inammissibilità del reclamo stesso per decorrenza dei termini.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello inoltrato dalla Pol. Città' Di Mistretta per decorrenza dei termini.

Dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 196/A

POL. DUILIA 81 (ME) avverso squalifica calciatore La Rosa Vincenzo per cinque gare – campionato Seconda categoria gir. "D" gara Ucriese/Duilia 81 del 14/03/2015 – C.U. 422 LND del 18/03/2015

La Pol. Duilia 81 ha inoltrato appello avverso la sanzione determinata a carico del proprio tesserato indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all'episodio contestato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva tuttavia che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. F.I.G.C. 107/A del 12/01/2015) e che, conseguentemente, il ricorso doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale *"entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato*

Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale...” (pag.2 lett.b del citato Comunicato).

Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 18 marzo 2015 e che il reclamo è stato inviato con messaggio via Fax recante data di invio 20 marzo 2015 – ore 12,33, ne consegue la inammissibilità del reclamo stesso per decorrenza dei termini.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello inoltrato dalla Pol. Duilia 81 per decorrenza dei termini.

Dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 197/A

A.S.D. CITTA DI RANDAZZO (CT) avverso, squalifica per quattro gare dei calciatori D'Amico Daniele, D'Amico Alessandro, Saccullo Russello Marco – Campionato Promozione gir. “C” gara Città di Randazzo/Real Aci del 14/03/2015 – Comunicato Ufficiale 422 LND del 18/03/2015

Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale la Società suindicata, in persona del Legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le suindicate decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che i calciatori in questione sono intervenuti solo in un secondo momento tra i contendenti, al solo fine di sedare gli animi e di riportare la calma e non certo per prendere parte alla rissa nel frattempo scatenatasi.

Tali considerazioni difensive sono tuttavia smentite dall'esame degli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

In tali atti ufficiali è dato leggere, qui in sintesi, che i citati calciatori sono stati parte attiva della rissa scatenatasi sul terreno di gioco all'11° del 1° tempo e sul punto risultano concordanti le risultanze del rapporto arbitrale, degli assistenti arbitrali e del commissario di campo.

In nessuno di questi atti è poi dato evincersi una partecipazione a carattere solo difensivo dei citati calciatori, ai quali sono specificatamente attribuiti comportamenti aggressivi e violenti in reciproco danno degli avversari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto.

Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 200/A

A.S.D. REAL ACI (CT) avverso sanzione di perdita della gara per 0-3, ammenda € 400,00, squalifiche dei calciatori Costanzo Carmelo (5 gare), Belluso Michele Luca (4 gare), Febbraio Ivan Agatino, Napoli Giuseppe, Pidatella Domenico, Sorbello Danilo Martino, tutti 3 gare – Campionato Promozione gir. “C” gara Città di Randazzo/Real Aci del 14/03/2015 – Comunicato Ufficiale 422 LND del 18/03/2015

La A.S.D. Real Aci, in persona del Presidente pro-tempore, ha impugnato le decisioni indicate in epigrafe determinate dal Giudice Sportivo Territoriale, genericamente sostenendo che il clima poco sereno della gara è stato causato dall'atteggiamento palesemente antisportivo intrattenuto dai tesserati della A.S.D. Città di Randazzo sin dall'arrivo delle squadre all'impianto sportivo e che l'inizio della rissa, cui conseguiva la

determinazione dell'arbitro di sospensione della gara, è stato causato dall'aggressione subita dal calciatore Costanzo Carmelo (A.S.D. Real Aci), rientrando negli spogliatoi, da soggetti non autorizzati a stare nel recinto di giuoco e addirittura da dirigenti e servizio dell'ordine della A.S.D. Città di Randazzo.

Chiede pertanto l'appellante la revoca della decisione di perdita della gara per 0-3, la revisione dell'ammenda inflitta alla società e l'annullamento delle squalifiche determinate, senza alcun motivo, a carico dei propri calciatori.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva l'inammissibilità dell'appello per quanto attiene alla richiesta di revoca della decisione di perdita della gara per 0-3, essendo già stato dichiarato inammissibile dal Giudice Sportivo Territoriale il reclamo di prima istanza per decorrenza dei termini abbreviati, relativi alle ultime quattro gare di campionato, di cui al C.U. della F.I.G.C. 107/A del 12/01/2015. Tale irregolarità procedurale non può essere sanata con reclamo in successiva istanza ai sensi dell'art. 33 comma 9 del C.G.S.

Rileva inoltre la inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 33 comma 6 del C.G.S., per quanto alla richiesta di revisione dell'ammenda comminata alla società e delle squalifiche inflitte ai propri calciatori, per la genericità dell'appello e per la assoluta mancanza di motivazioni che consentano un riesame dei provvedimenti assunti dal Giudice di prime cure. Inoltre l'arbitro nel proprio referto, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare, ha chiaramente segnalato le responsabilità dei tesserati della A.S.D. Real Aci, così come dei tesserati della consorella, indicando con precisione i nominativi dei calciatori coinvolti nella maxi rissa e che manifestavano accanimento e comportamento violento. Di tali comportamenti risponde la A.S.D. Real Aci ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello inoltrato dalla A.S.D. Real Aci e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 201/A

A.D. POL. SINAGRA CALCIO (ME), avverso squalifica calciatore sig. Marco Casilli per tre gare - Campionato Promozione "B" gara Sinagra/Real Calcio Finale del 07/03/2015 - C.U. N° 405 del 11/03/2015.

Con appello diretto a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale la Società suindicata, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

Sostiene l'appellante che il diciassettenne calciatore sig. Casilli "scaricava la tensione della gara in una protesta veemente ma composta contro un assistente arbitrale", ma veniva prontamente redarguito da un dirigente e mandato "sotto la doccia".

Tali considerazioni difensive sono tuttavia smentite in parte dall'esame del rapporto dell'assistente arbitrale, che costituisce piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

In tale rapporto è dato infatti leggere che a fine gara il sig. Casilli rivolgeva una espressione minacciosa all'assistente arbitrale, unitamente ad una più generica espressione offensiva.

E' pur vero tuttavia che il comportamento del sig. Casilli, tenendo anche conto della giovane età dello stesso, non appare di particolare gravità e non è andato oltre i limiti

dell'intemperanza verbale, talché la sanzione può contenersi nei limiti di cui all'art. 19 comma 4 lett. a).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale contiene in due gare la sanzione a carico del calciatore sig. Marco Casilli.

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/03/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**